



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERRACINA

ORDINANZA N° 28/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina

VISTE: le proprie Ordinanze n° 20/2017 del 14.04.2017 e la n° 34/2017 del 04.05.2017;

CONSIDERATO: il distacco di una grondaia e di alcuni pannelli di lamiera posti a copertura dell'immobile in concessione all'A.N.M.I., sito nell'area portuale di Terracina, avvenuto in seguito alle condizioni meteorologiche avverse;

RITENUTO: opportuno emanare prescrizioni a tutela della sicurezza della pubblica incolumità in area portuale;

VISTI: gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, Regio Decreto n. 327 del 30.03.1942 e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima, D.P.R. n. 328 del 15.02.1952;

ORDINA

Art. 1

nel porto di Terracina, nell'area di parcheggio presente lungo l'intero perimetro dell'area in concessione all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, contraddistinto dalla sigla TE-056 e più specificatamente lungo via Salvatore Esposito e il piazzale Ammiraglio Bergamini, **e' vietata la circolazione, la sosta e la fermata veicolare e pedonale, nonché il deposito, anche temporaneo, di qualsiasi oggetto/materiale.**

Art. 2

L'Amministrazione Comunale di Terracina è incaricata di apporre la pertinente segnaletica stradale.

Art. 3

I conducenti dei veicoli lasciati in sosta e/o in fermata nell'area indicata all'art.1 saranno direttamente responsabili di eventuali danni causati al mezzo di trasporto, il quale potrà, altresì, essere coattivamente rimosso con spese a carico dei rispettivi proprietari.

Art. 7

I contravventori al presente provvedimento saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e, ove applicabile, ai sensi del Nuovo Codice della Strada e saranno, altresì, ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni alle persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

Art. 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/terraccina, nonché l'opportuna diffusione alle altre Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo, alle forze dell'Ordine presenti nel territorio del Circondario Marittimo di Terracina, nonché ai principali quotidiani a tiratura locale.

Terracina, 04.04.2018


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro POERIO